

N. 3229/07 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CIVILE

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SALMERI ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

[REDACTED] con l'avv. Michele Bonetti

-Attori oppoienti-

CONTRO

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli avv.ti Selvino Beccari e Vincenzo Stochino

-Convenuta opposta-

E NEI CONFRONTI DI

Anthea s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, contumace

-Terza chiamata-

Conclusioni: come da fogli allegati a verbale e qti di seguito riportati

N. 562/14
N. 3229/07
N. 7583/14
N. 1318/14

CONCLUSIONI

Nelle cause n° 3229/07 R.G. - EOTI. SALMERI
per gli attori - oppONENTI sigg.ri

~~_____~~ e ~~_____~~, con
l'Av. Michele Bouetti del Foro di Ravenna e con
domicilio eletto presso lo studio dell'Av. Sara
Scolasti, in Lodi, via Garibaldi n° 39

In via principale:

in accoglimento della presente opposizione, dichiarare la revoca o comunque
annullare il decreto ingiuntivo del 16 giugno 2007 n. 12496 r.g. 36007/2007
oggetto della presente opposizione, per tutti i motivi suesposti in narrativa.

- E in via anche riconvenzionale

- Accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di
finanziamento della Finemiro e il contratto sottoscritto con la Athea s.r.l. con
conseguente trasmissibilità ed opponibilità di tutte le eccezioni lamentate.

- In ogni caso accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia di tutte le clausole
che riterrà la S.A. contenute nei contratti sottoscritti tra la Athea s.r.l. e gli
opponenti, nonché nel contratto di finanziamento tra la Finemiro e gli
opponenti con particolare riferimento agli artt. 3-15, e sulla opponibilità delle
eccezioni e sul trattamento dati, poiché vessatorie e contrarie alla normativa di
tutela dei consumatori ex art. 1469 bis e seq. e come previsti dal Codice del
Consumo.

RIBUMATE

~~REVOCATO~~

✂

NULLITÀ
CLAUSE
CON
ATHEA
S.R.L.

Dichiarare e pronunciare la nullità dei contratti sottoscritti con la [redacted] e la Anthea s.r.l. ai sensi dell'art. 1418 c.c. e seg. e 1346 c.c. e/o per tutte le violazioni di norme indicate, e per lo effetto

SESTO condannare le convenute Anthea s.r.l. e [redacted] alla restituzione agli opposenti delle somme versate dagli attori in esecuzione del contratto *de quo*

con interessi legali e rivalutazione da ogni pagamento e così comunque per la complessiva somma di € 7.929,23 (euro 7.519,13 per il pagamento di 26 rate del finanziamento ed euro 410,10 per il pagamento del primo anno di spese della multiproprietà) ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o liquidata dall'Ill.mo Tribunale adito anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ed in ogni caso accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto concluso tra la Anthea s.r.l. e i Signi


[redacted] e [redacted] il contratto di finanziamento della [redacted] sottoscritto dagli stessi e per lo effetto dichiarare nullo il contratto di finanziamento e condannare la [redacted] alla restituzione delle somme già versate dagli attori, con interessi legali e rivalutazione da ogni pagamento, oltre al risarcimento del danno, e così comunque per la complessiva somma di € 25.000,00, considerando anche il risarcimento del danno anche in relazione alla illegittima comunicazione alla centrale rischi, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o liquidata dall'Ill.mo Tribunale adito anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria

In via ancora subordinata, accertare e pronunciare l'annullamento del contratto *de quo* ai sensi dell'art. 1439 c.c. e segg. ed in ogni caso accertare

e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto concluso tra la Anthea s.r.l. e il Sig. [REDACTED] e la Sig.ra [REDACTED] e il contratto di finanziamento della [REDACTED] sottoscritto dagli stessi e per lo effetto annullare il contratto di finanziamento e condannare [REDACTED] alla restituzione delle somme già versate dagli attori di € 7.929,23 (euro 7.519,13 per il pagamento di 26 rate del finanziamento ed euro 410,10 per il pagamento del primo anno di spese della multiproprietà), con interessi legali e rivalutazione da ogni pagamento, oltre al risarcimento del danno, e così comunque per la complessiva somma di € 25.000,00 considerando anche il risarcimento del danno anche in relazione alla illegittima comunicazione alla centrale rischi, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o liquidata dall'Ill.mo Tribunale adito anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

- In via ancora subordinata accertare e dichiarare la **legittimità del recesso** esercitato dagli attori per tutti i motivi sopra esposti, e per lo effetto risolvere il contratto tra le parti e/o ogni altra scrittura intercorsa tra le parti in causa e condannare la convenuta e la Anthea s.r.l. alla corresponsione delle somme versate dagli attori in esecuzione del contratto *de quo* con interessi legali e rivalutazione da ogni pagamento e così comunque la complessiva somma di € 7.929,23 (euro 7.519,13 per il pagamento di 26 rate del finanziamento ed euro 410,10 per il pagamento del primo anno di spese della multiproprietà), ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o liquidata dall'Ill.mo Tribunale adito anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione, ed in ogni caso accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto

concluso tra la Anthea s.r.l. e il Sig. [REDACTED] e la Sig.ra [REDACTED]
[REDACTED] e il contratto di finanziamento della [REDACTED]
sottoscritto dagli stessi e per lo effetto dichiarare la legittimità del recesso nei
confronti del contratto di finanziamento e condannare [REDACTED]
alla restituzione delle somme già versate dagli attori, con interessi legali e
rivalutazione da ogni pagamento, oltre al risarcimento del danno, e così
comunque per la complessiva somma di € 25.000,00 per il risarcimento del
danno subito anche in relazione alla illegittima comunicazione alla centrale
rischi, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o liquidata
dall'III.mo Tribunale adito anche in via equitativa, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria

 Ancora subordinatamente accertare e pronunciare la **risoluzione per
inadempimento ex art. 1453 c.c.** dei contratti sottoscritti tra le parti e/o di
qualsivoglia altra scrittura sottoscritta tra gli attori e la Anthea s.r.l. e la [REDACTED]
[REDACTED] condannando le stesse alla corresponsione agli attori delle
somme versate dagli stessi opposenti in esecuzione del contratto *de quo* con
interessi legali e rivalutazione da ogni pagamento, oltre al risarcimento del
danno, e così comunque la complessiva somma di € 7.929,23 (euro 7.519,13
per il pagamento di 26 rate del finanziamento ed euro 410,10 per il pagamento
del primo anno di spese della multiproprietà), ovvero la maggiore o minore
somma ritenuta di giustizia o liquidata dall'III.mo Tribunale adito anche in via
equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ed in ogni caso
accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto concluso tra la
Anthea s.r.l. e gli odierni attori, e il contratto di finanziamento della Neos

§

finanze s.p.a. sottoscritto dagli stessi e per lo effetto dichiarare risoluto per inadempimento il contratto di finanziamento e condannare [redacted] alla restituzione delle somme già versate dagli attori, con interessi legali e rivalutazione da ogni pagamento e così comunque per la complessiva somma di € 25.000,00, considerando anche il risarcimento del danno subito anche in relazione alla illegittima comunicazione alla centrale rischi, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e liquidata dall'III mo Tribunale adito anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria

In via del tutto subordinata nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le sopraesposte conclusioni, dichiarare **responsabile dal punto di vista extracontrattuale e/o responsabile ex art. 1337 c.c.** la Anthea s.r.l. di tutti i danni subiti e *subendi* dagli attori, e per lo effetto condannare la convenuta Anthea s.r.l. e la [redacted] alla restituzione delle somme versate dagli attori in esecuzione del contratto *de quo* di € 7.929,23 (euro 7.519,13 per il pagamento di 26 rate del finanziamento ed euro 410,10 per il pagamento del primo anno di spese della multiproprietà) oltre interessi legali e rivalutazione da ogni pagamento, oltre al risarcimento del danno comunque per la complessiva somma di € 25.000,00, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o liquidata dall'III mo Tribunale adito anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione, ed in ogni caso accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto concluso tra la Anthea s.r.l. e il Sig. [redacted] e la [redacted] e il contratto di finanziamento della [redacted] sottoscritto dagli stessi e per lo effetto

condannare la [REDACTED] alla restituzione delle somme già versate dagli attori, con interessi legali e rivalutazione da ogni pagamento e così comunque per la complessiva somma di € 25.000,00, considerando anche il risarcimento del danno anche in relazione alla illegittima comunicazione alla centrale rischi, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o liquidata dall'Ill.mo Tribunale adito anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria

In via completamente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venissero accolte le sopraesposte doglianze dichiarare unica responsabile di qualsiasi somma dovuta alla [REDACTED] la sola Anthea s.r.l., condannando comunque la convenuta Anthea s.r.l. alla restituzione delle somme versate dagli attori in esecuzione del contratto *de quo* con interessi legali e rivalutazione da ogni pagamento, oltre al risarcimento del danno comunque per la complessiva somma di € 25.000,00, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o liquidata dall'Ill.mo Tribunale adito anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione, e comunque condannare [REDACTED] a corrispondere agli attori la somma complessiva di € 25.000,00 a titolo di risarcimento anni per il risarcimento del danno subito anche in relazione alla illegittima comunicazione alla centrale rischi, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o liquidata dall'Ill.mo Tribunale adito anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

In ogni caso

.....

2

[REDACTED]

[REDACTED] tutte le circostanze di cui sopra espunte da eventuali valutazioni e sulle seguenti circostanze.

X

- 20. Vero che nel ottobre 2001 il S. [REDACTED] ricevevano una telefonata presso la loro abitazione durante la quale veniva comunicato loro di aver vinto una vacanza omaggio, regalata in modo assolutamente incondizionato.
- 21. In seguito a tale telefonata veniva fissato un appuntamento per ritirare tale viaggio - premio presso una villa antica sita in Orio Litta.
- 22. Vero che l'appuntamento si svolse con musica ad alto volume.
- 23. Vero che la conversazione fu interrotta da applausi e saluti comandati dai rappresentanti della società Anthea che intervenivano ripetutamente nei discorsi affrontati.
- 24. Vero che l'operatore Anthea precisò che la firma da apporre sul foglio esibito valeva per bloccare l'offerta della multiproprietà senza alcun obbligo da parte loro.

9

25. Vero che l'operatore della Anthea informò gli opponenti l'acquisto di una multiproprietà che in tale giorno era in offerta, e per fermarla l'acquirente dovette sottoscrivere un foglio per poter continuare anche successivamente a godere di tale prezzo vantaggioso ma senza rimanere vincolati.
26. Vero che in data 22 ottobre 2001 presso la abitazione degli opponenti situata in Castelpusterleno vi fu l'incontro con alcune incaricate della Anthea, le quali rappresentarono ai coniugi che mediante la firma del foglio al precedente incontro si erano obbligati a comprare la multiproprietà e che se volevano recedere dovevano pagare una ingente penale.
27. Vero che l'unica finanziaria proposta dalle operatrici della Anthea fu quella della Finemiro TanteCase e che le funzionarie addussero che tale finanziamento era l'unica modalità di pagamento con possibilità di uscita dal contratto dopo 12 mesi a decorrenza dalla sottoscrizione.
28. Vero che le operatrici Anthea assicurarono agli attori che sarebbero potuti uscire dal circuito tra 12 mesi senza alcuna penale e che il recesso sarebbe stato valido anche nei confronti della finanziaria.
29. Vero che le operatrici Anthea portavano con loro una fotocopiatrice portatile con cui coprivano i contratti sottoscritti.
30. Vero che le operatrici Anthea avevano a propria disposizione i moduli Finemiro in bianco.
31. Vero che la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla data dell'ottobre 2001 era già a conoscenza che coloro che avevano acquistato multiproprietà venivano negato di usufruire del bene acquistato e di recarsi in vacanza.

No

32. Vero che in Veneto e in altre società venete contattano i consumatori mediante telefonate a casa in cui si dichiara che l'interessato ha vinto un viaggio premio.

33. Vero che a seguito di molteplici telefonate della Anthea e delle altre società venete viene concordato un appuntamento in cui l'interessato è invitato a ritirare il buono omaggio presso un hotel di lusso.

34. Vero che in tale appuntamento le società venete tra cui la Anthea inducono il consumatore alla sottoscrizione di un foglio con la promessa che tale sottoscrizione è valevole per un mero appuntamento a casa e che il contratto definitivo verrà stipulato nei giorni seguenti.

35. Vero che durante tale appuntamento l'interessato viene più volte interrotto dagli operatori delle società venete e il colloquio si svolge in una sala con musica ad alto volume e continui applausi.

36. Vero che durante il secondo appuntamento gli operatori Anthea e delle società venete informano il consumatore che il foglio sottoscritto è un contratto di multiproprietà per recedere dal quale è necessario versare penali di circa il 20% dell'importo pattuito.

37. Vero che l'unica finanziaria proposta dalle società venete venditrici di multiproprietà è la Finemiro Finance s.p.a.

38. Vero che il fenomeno sopradescritto riguarda molte altre società venete collegate tutte al complesso turistico Castillo Beach e in vario modo tra esse collegate.

In ogni caso si chiede sin da ora di essere autorizzati alla prova condotta relativamente ai mezzi istruttori eventualmente *ex adverso* prodotti e quanto

argom
all'uo
depos
Si ch
delle
rises
alter

M

argomentato dalla controparte, riservandoci sin da ora la facoltà di indicare all'uopo ulteriori testi e articolare definitivamente i capitoli di prova, nonché di depositare idonea documentazione.

Si chiede Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile al fine di appurare la legittimità delle somme richieste nel decreto ingiuntivo e il tasso di interesse applicato, riservandosi all'uopo ogni contestazione che nelle more si avanza, con riserva di ulteriormente dedurre, sul tasso usurario applicato.

[Handwritten mark]

12

CONCLUSIONI PER NEOS FINANCE S.P.A.

In via principale:

- respingere ogni domanda svolta dagli attori oppONENTI nei confronti della [REDACTED] perché infondate in fatto ed in diritto;
- accertata e dichiarata la piena validità del contratto di finanziamento per cui è causa confermare l'inadempimento dei sigg. [REDACTED];
- confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque dichiarare i sigg. [REDACTED] tenuti e per l'effetto condannarli, in via tra loro solidale, a corrispondere alla [REDACTED] la somma di € 8.629,78 oltre interessi convenzionali di mora al saggio annuo del 15% e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/96, con decorrenza 18/4/2007 al saldo, oltre le spese del procedimento monitorio.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che

la presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato oggi dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali oggi -a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art. 45 co. 17° della legge 18/6/2009 n. 69¹- dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificano in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi;

Rilevato che

[REDACTED], con ricorso per decreto ingiuntivo, ha richiesto agli opposenti odierni il pagamento di un proprio credito pari a € 8.629,60 oltre interessi moratori, in virtù di un contratto di finanziamento attinente ad una vicenda nota alla cronaca, anche televisiva, per una truffa ad opera di società "fantasma" venditrici di multiproprietà, tra le cui numerose vittime sono compresi anche il **[REDACTED]**

la predetta truffa veniva realizzata con le seguenti modalità: il consumatore, nel mese di ottobre 2001, riceveva una telefonata a casa da parte della Anthea s.r.l. e gli veniva riferita una vincita di un viaggio; veniva così successivamente convocato con un codice presso un lussuoso albergo dove gli veniva consegnato il viaggio premio (in realtà poi rivelatosi non fruibile) a patto che gli opposenti accettassero un appuntamento da parte di un rappresentante della Anthea s.r.l. per rappresentare l'offerta di una multiproprietà senza alcun impegno, se non una firma su di un foglio colorato, rivelatosi poi un vero proprio contratto come meglio precisato appresso;

all'appuntamento a casa, necessario per poter fruire del viaggio premio promesso **[REDACTED]** veniva informato dal rappresentante della Anthea s.r.l. che in realtà aveva sottoscritto un contratto per una multiproprietà e che se avesse receduto dal contratto avrebbe dovuto versare una penale di circa € 3.000,00; pertanto il rappresentante della Anthea s.r.l. precisava agli opposenti che l'unico modo per evitare il pagamento della penale sarebbe stata la sottoscrizione di un contratto di finanziamento con l'unica società finanziaria a loro collegata: **[REDACTED]**; il predetto rappresentante quindi specificava agli opposenti che avrebbero potuto svincolarsi dal contratto di multiproprietà dopo un anno, riottenendo così il denaro versato.

In buona sostanza dunque la truffa sopra descritta è stata realizzata da società venete collegate tra

¹ In forza della norma transitoria contenuta nell'art. 58 co. 2° della medesima legge, entrata in vigore il 4/7/2009.

16

loro (avendo la medesima sede legale e gli stessi amministratori) venditrici di una forma particolare di multiproprietà -detta *floating time*- mediante la contemporanea sottoscrizione di un modulo di finanziamento Finemiro proprio per la vendita di quel particolarissimo prodotto.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è occupata della vicenda sopra descritta, così deliberando:

- i. "il messaggio pubblicitario" sopra menzionato "diffuso dalla società veneta, costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole" e pertanto se "ne vieta l'ulteriore diffusione";
- ii. "il messaggio in esame lascia intendere che l'assegnatario, recandosi in una data concordata nel luogo indicato dall'operatore, potrà ritirare il buono promesso". "Al riguardo occorre considerare come l'induzione alla stipula di contratti di acquisto dei certificati citati contestualmente all'incontro per il ritiro del premio si avvalga di una favorevole predisposizione psicologica nei soggetti recatisi a tale incontro, tale da non consentire agli stessi un esercizio equilibrato e pienamente consapevole della propria volontà contrattuale";
- iii. "il messaggio in esame è idoneo ad indurre in errore i consumatori in merito alla finalità pubblicitaria dallo stesso perseguita, nonché in relazione alle caratteristiche e le condizioni dell'offerta prospettata, potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico".

Ad oggi nessuno degli acquirenti vittime della menzionata truffa è riuscito ad usufruire del prodotto acquistato e ad andare in vacanza, risultando allo stato l'Anthea s.r.l. una società chiusa e non operativa.

Rilevato che

Il contratto di finanziamento veniva sottoscritto contemporaneamente a quello di acquisto per mezzo di delegati della società Anthea s.r.l.;

in entrambi i contratti vengono utilizzati i medesimi termini inglesi, quali: "trustee, club GVC Pinelake Resort Carnforth Lancashire England";

il contratto [redacted] fu l'unico proposto agli oppositori per evitare il pagamento della penale come sopra descritto e venne redatto contestualmente al contratto di multiproprietà.

Osservato che

i fatti di cui sopra non sono stati contestati dalla [redacted] a nulla rilevando le generiche contestazioni della società convenuta, che in quanto tali devono considerarsi *tamquam non esset*; con particolare riguardo alla non contestazione, pare utile richiamare la seguente giurisprudenza:

- i. "nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze, occorre che la contestazione del convenuto (nella specie la Neos Finance s.p.a.

n.d.r.] *esplicitamente si appiunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso, l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame*" (cfr. Cass. 13079/2008);

ii. *"l'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto [nella specie ██████████ a., n.d.r.] l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti"* (cfr. Cass. 5356/2009).

A fronte dunque della non contestazione da parte della ██████████ le circostanze di cui alla truffa sopra descritta devono ritenersi come ammesse.

Ritenuto che

La tesi dell'autonomia del contratto di finanziamento rispetto a quello di vendita della multiproprietà non è seriamente sostenibile, tanto che la parte opposta si è limitata ad una mera elencazione giurisprudenziale senza tuttavia alcuna concreta deduzione con puntuale riferimento alla fattispecie che ci occupa;

si badi infatti che, a fronte delle modalità negoziali truffaldine sopra descritte, il contratto di compravendita da un lato e di finanziamento dall'altro hanno incontestabilmente il perseguimento di uno scopo unitario e cioè quello di indurre e di favorire gli attori opposti all'acquisto della multiproprietà della Anthea s.r.l.;

del resto la ██████████ non ha mai contestato che tra le due società vi fosse un accordo e che la Finemiro fosse a conoscenza dell'attività espletata dall'Anthea, tanto da aver ammesso di essere a conoscenza della truffa posta in essere dalla società oggi contumace in un comunicato letto nella nota trasmissione televisiva "Mi Manda Raitre";

conseguentemente, attesa l'attività illecita posta in essere dalla Anthea s.r.l. in danno della ██████████ della ██████████ e rilevato il collegamento negoziale tra il contratto di compravendita e quello di finanziamento, non può che dichiararsi l'annullamento sia del contratto di compravendita sia per contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 1439 c.c..

Considerato altresì che

il collegamento contrattuale emerge anche dall'art. 121 comma primo T.U.B., la cui lettera d) testualmente prevede che il "contratto di credito collegato indica un contratto di credito finalizzato, esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre

almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito";

nella specie ricorrono entrambe le circostanze, le quali dunque provano che il finanziamento di Finemiro era volto esclusivamente a finanziare la vendita della multiproprietà di Anthea s.r.l.

- Oltretutto il contratto di finanziamento deve essere qualificato come contratto di credito al consumo: a ben vedere tale contratto appare carente sotto il profilo della determinazione dell'oggetto in spregio ai principi generali posti dall'art. 1346 e ss c.c. e delle disposizioni speciali previste dagli artt. 121 e ss T.U.B., atteso che dall'esame del predetto contratto non si comprende di quale bene sia stato finanziato l'acquisto, non essendo l'oggetto del contratto nemmeno identificabile *per relationem*; a ciò consegue la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento.

Ritenuto in conclusione che

- L'opposizione del [redacted] della [redacted] deve essere accolta entro i limiti di cui in motivazione;
- l'annullamento del contratto di compravendita sottoscritto con Anthea s.r.l. e del contratto di finanziamento sottoscritto con [redacted] per vizio del consenso degli attori oppONENTI e per la indeterminatezza dell'oggetto (quanto al contratto di finanziamento) comporta la restituzione in favore del [redacted] della [redacted] di quanto versato in esecuzione di contratti irrimediabilmente viziati; la somma che dunque le due società convenute devono restituire è pari ad € 7.929,23 (somma tra l'altro non contestata nel suo ammontare dalla Neos Finance s.p.a.), oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo effettivo.
- Per contro la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per l'illegittima comunicazione dei nominativi degli attori oppONENTI alla centrale rischi Crif non può trovare accoglimento, non essendo stata dedotta alcuna circostanza concreta a conferma dei danni per cui si chiede oggi il ristoro.
- Pertanto una domanda risarcitoria siffatta appare come una mera petizione di principio, non ancorata ad alcun episodio concreto che possa giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno.
- Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lodi ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) **accoglie** per quanto di ragione l'opposizione di [redacted]
- 2) **accerta e dichiara** ai sensi dell'art. 1439 c.c. l'annullamento del contratto di compravendita di

multiproprietà tra Anthea s.r.l. e [redacted] e [redacted]

3) **accerta e dichiara** ai sensi degli artt. 1346 e ss c.c. e 121 e ss T.U.B. la nullità del contratto di finanziamento [redacted] e [redacted] e [redacted]

4) per l'effetto:

- **revoca** il decreto ingiuntivo opposto n. 761/2007;
- **condanna** Anthea s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e [redacted] (già Finemiro Finance s.p.a.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido tra loro, alla restituzione in favore di [redacted] e [redacted] della somma di € 7.929.23, oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo effettivo;


5) **rigetta** ogni altra domanda;

6) **condanna** Anthea s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di [redacted] e [redacted] che si liquidano in € 236,00 per spese esenti, € 2.860,00 per diritti ed € 4.190,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Michele Bonetti ai sensi dell'art. 93 c.p.c..


Così deciso in Lodi il 13 giugno 2011

Il Giudice

(Federico Salmeri)



Denuncia al Tribunale di Lodi
12/06/2011
[redacted]
[redacted]



18